GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 18 LUGLIO — NUM. 167

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6956** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando, anche oltre il limite consentito dall'all'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, la addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Governo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6936** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquanta annualità eguali, per eseguire, a norma della legge 6 luglio 1875, n. 2583, una quarta ed ultima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere, entro i limiti di quarantacinque milioni, tenendo a norma il prospetto annesso alla presente legge.

Art. 2.

Questa spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo, con la denominazione « Quarta ed ultima serie dei lavori della sistemazione del Tevere » e sarà ripartita in dieci esercizii, come segue:

Esercizio	1891-92	L.	2.500.000
»	1892-93	»	5.000.000
»	1893-94	»	5.000.000
»	1894-95	»	5.000.000
»	1895-96	»	5.000.000
»	1896-97	»	5.000.000
»	1897-98	»	5.000.000
»	1898-99	»	5.000.000
»	1899-1900	»	5.000.000
»	1900-1901	»	2.500.000
	Totale	L.	45.000.000

Art. 3.

Ai lavori da farsi dallo Stato e dal comune di Roma per la sistemazione idraulica del flume e pei lavori stradali ed edilizi del Lungo-Tevere, potranno essere applicate per decreto Reale, udito il Consiglio comunale di Roma e il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero del Tesoro verrà inscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Nel bilancio dell'entrata e in apposito capitolo col titolo « Rimborso delle spese del Tevere » verranno inscritte le somme pari alla metà di quelle di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colla rivalsa della legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

Art. 6.

Fino alla emanazione della legge speciale riservata dall'art. 8 della legge 6 luglio 1875 n. 2583, il contributo dei proprietari interessati nella spesa verrà regolato coi criteri e colle norme del capo IV, titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Prospetto dei lavori ultimati ed in corso di esecuzione, nonchè di quelli occorrenti per

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	COGNOME E NOME dell'Impresa	DATA del contratto di appalto	DATA del Decreto Ministeriale di approvazione
	Lavori ultimati.			
1	Sgombro dell'alveo lungo il tratto percorrente la città di Roma, dai ruderi, masse murali, sassaie, ecc., ed altri ostacoli che impediscono la navigazione.	Campos Enrico e per cessione Sismondo Vittorio Emanuele	5 dicembre 1876	11 dicembre 1876, n 11167
2	Ritiro e sistemazione della sponda destra nel tratto del tronco urbano superiormente a ponte Sisto.	Campos Enrico	11 aprile 1877 10 maggio 1878	19 aprile 1877, n. 5014 20 maggio 1878, n. 6150
3	Ritaglio e sistemazione della sponda sinistra di fronte alla Regola inferiormente a ponte Sisto.	Campos Enrico e per cessione Fumaroli Pietro.	11 aprile 1877 10 maggio 1878 21 agosto 1878 28 febbraio 1879 20 giugno 1880 5 marzo 1881 12 maggio 1881 22 agosto 1884 »	20 aprile 1877, n. 5015 20 maggio 1878, n. 6147 13 ottobre 1878, n. 11630 1 maggio 1879, n. 4653 20 agosto 1880, n. 10313 5 aprile 1881, n. 3861 4 novembre 1881, n. 8027 11 settembre 1887, n. 5280
4	Fondazione ad aria compressa del tratto di muraglione sulla fronte dei Centopreti alla Regola.	Campos Enrico e per cessione Società Industriale italiana di costruzioni metalliche.	14 giugno 1881 21 agosto 1882	23 luglio 1881, n. 7212 28 ottobre 1882, n. 11668
5	Sistemazione della sponda destra da ponte Sisto in giù fino alla Sezione 16ª presso il vicolo Arco dell'Annunziata.	Santini Carlo	19 giugno 1878 17 maggio 1883	22 giugno 1878, n. 7571 5 novembre 1883, n. 16103
6	Presidio al piede della spalla sinistra del ponte Sisto, parziale costruzione della banchina murale attigua alla spalla medesima, e demolizione di una parte del fabbricato dei Centopreti.	Sismondo Vittorio Emanuele e per cessione Morosi Olinto.	11 luglio 1878 15 agosto 1878 31 agosto 1878	16 luglio 1879, n. 9 settembre 1878, n. 10529 30 settembre 1880, n. 11967
7	Costruzione e sistemazione in tutti i suoi accessori del muro di sponda aderente a monte ed a valle della spalla sinistra di ponte Sisto.	Morosi Olinto.	21 maggio 1879 28 marzo 1881	13 giugno 1879, n. 6551 7 aprile 1881, n. 3683
8	Fondazione di due tratti di muraglione di sponda a sinistra, fra il termine del lavoro suindicato e la estremità della fondazione del muraglione alla Regola	Morosi Olinto .	[illegible] luglio [illegible]	31 agosto 1882 n. [illegible]
9	Fornitura ed affondamento di blocchi artificiali a difesa del muraglione sulla sinistra alla Regola presso il fabbricato dei Centopreti.	[illegible] . . .	23 agosto 1879	7 settembre 1879, n. 10434
10	Fondazione ad aria compressa del muraglione sulla sponda lungo la Farnesina nel tratto superiormente a ponte Sisto	Campos Enrico e per cessione Società Industriale italiana di costruzioni metalliche.	22 giugno 1881 13 luglio 1882	30 giugno 1881, n. 6927 27 luglio 1882, n. 8476 9 settembre 1882, n. [illegible]

A riportarsi . . . . L.

completare la sistemazione; ed indicazione della spesa relativa autorizzata e da autorizzarsi.

Somme impegnate a tutto il novembre 1889				Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti od in corso di esecuzione	Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	*ANNOTAZIONI*
per lavori	per espropriazione	per sorveglianza impreviste e spese di amministrazione	Totale			
421,966 55	304,609 68	8,715 66	735,291 89			L'appalto fu conchiuso per lire 933,154.24, ma fu rescisso per inadempimento dei patti contrattuali da parte dell'impresa. La liquidazione è oggetto di lite avanti il foro ordinario.
				800,000 »	»	
546,822 05	1,409,186 91	4,111 20	1,960,120 16			Il completamento del lavoro trovasi compreso nell'appalto Zschokke di cui al n. 15.
1,281,031 67	45,252 05	»	1,326,283 72	»	»	
226,824 84	»	»	226,824 84	»	»	
1,302,388 68	2,431,445 55	»	3,733,834 23	»	»	
101,646 90	233,798 91	»	335,445 81	»	»	
266,172 25	401,934 79	»	668,107 04	»	»	
47,860 »	»	»	47,860 »	»	»	
86,273 95	»	»	86,273 95	»	»	
795,394 19	»	»	795,304 19	»	»	
5,076,291 08	4,820,227 19	13,123 13	9,915,645 23	800,000 »	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	COGNOME E NOME dell' impresa	DATA del contratto di appalto	DATA del Decreto Ministeriale di approvazione
				Riporto . . . L.
11	Sistemazione della sponda sul contorno dell'Isola Tiberina, a monte dei ponti Cestio e Fabricio.	Emiliani Antonio . . .	11 maggio 1882	12 aprile 1882, n. 3827
12	Costruzione di un tronco di collettore basso delle fogne di Roma sulla destra ai Prati di Castello, dalla caserma dei carabinieri a S. Spirito.	Magnani Attilio . . .	25 luglio 1884 »	12 agosto 1884, n. 11698 4 ottobre 1887, n. 13201
13	Costruzione di un tronco di collettore delle fogne di Roma sulla destra, all'attraversamento dell'argine ferroviario della nuova stazione di Trastevere.	Zschokke Conrad . . .	2 ottobre 1886	27 ottobre 1886, n. 14665
14	Lavori minori diversi eseguiti per cottimi od in economia.	Id.	»	»
	Lavori in corso di esecuzione.			
15	Sistemazione della sponda destra, dalla casa Amoretti-Antaiti alla Lungara fino al ponte di Ripa Grande, e dalla sponda sinistra dal vicolo dello Struzzo fino allo sbocco della Marrana di S. Giovanni, con espurgo dell'alveo fino all'Emporio dei marmi — esclusi i tratti sistemati ed appaltati ad altre imprese.	Zschokke Conrad . . .	4 aprile 1883 24 luglio 1884 16 ottobre 1884 » 28 dicembre 1885 11 febbraio 1886 20 dicembre 1885 2 giugno 1886 1 giugno 1887 25 giugno 1887 22 febbraio 1888 21 gennaio 1889 19 marzo 1886 26 giugno 1889 2 luglio 1889	12 aprile 1883, n. [illegible]661 29 agosto 1884, n. 12291 29 ottobre 1884, n. 12805 10 gennaio 1886, n. 10539 15 gennaio 1886, n. 411 24 febbraio 1886, n. 2415 26 aprile 1886, n. 5694 17 settembre 1886, n. 12402 22 agosto 1887, n. 11258 16 marzo 1888, n. 3338 1 maggio 1888, n. 6151 6 febbraio 1889, n. 1547 23 luglio 1889, n. 9695 14 ottobre 1889, n. 13901
16	Costruzione del tratto di muraglione con fondazione ad aria compressa, fra il vicolo Arco dell'Annunziata ed il ponte Cestio.	Santini Carlo e per cessione Zschokke Conrad.	17 maggio 1883 16 luglio 1885	5 novembre 1883, n. 16103 26 ottobre 1885, n. 12337
17	Ampliamento del ponte Cestio, onde coordinarlo alla sistemazione del tronco urbano del fiume.	Zschokke Conrad . . .	24 luglio 1884 12 dicembre 1887	29 agosto 1884, n. 12291 19 marzo 1888, n. 3459
18	Costruzione di un tronco di collettore basso delle fogne di Roma sulla sinistra, dal ponte Rotto all'alberata di S. Paolo.	Angeletti Aristodemo . .	27 giugno 1885 16 settembre 1886 3 febbraio 1889 21 maggio 1889	20 giugno 1885, n. 9027 4 dicembre 1886, n. 16402 6 febbraio 1889, n. 651 16 novembre 1889, n. 12887
19	Costruzione di un ponte a cinque luci a travate rettilinee, in sostituzione dell'attuale ponte Rotto (quota a carico dell'Ammin. del Tevere.	Zschokke Conrad . . .	28 ottobre 1886 4 gennaio 1888 7 ottobre 1889	11 novembre 1886, n. 15345 14 gennaio 1888, n. 459 18 ottobre 1889, n. 14291
				A riportarsi . . . . L.

Somme impegnate a tutto il novembre 1889				Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti od in corso di esecuzione	Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	ANNOTAZIONI
per lavori	per espropriazione	per sorveglianza impreviste e spese di amministrazione	Totale			
5,976,391 08	4,824,227 89	13,126 86	9,915,645 88	800,000 »	»	
126,404 45	250 »	»	126,714 45	»	»	
295,206 89	11,011 87	1,533 67	307,752 43	»	»	
84,197 47	»	»	84,197 47	»	»	
93,473 13	»	»	93,473 13	»	»	
10,477,451 69	3,458,312 73	1,236,148 85	15,171,913 27	1,100,000 »	»	
1,153,714 42	»	»	1,153,714 42	»	»	
1,216,265 45	522,513 70	58,271 20	1,797,080 35	153,940 »	»	
3,091,109 59	272,973 13	291,921 07	3,656,003 79	1,100,000 »	»	
621,397 42	»	114,502 62	735,908 01	70,000 »	»	
22,235,601 53	9,091,319 32	1,715,504 17	32,042,425 18	3,223,940 »	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	COGNOME E NOME dell'impresa	DATA del contratto di appalto	DATA del Decreto Ministeriale di approvazione
				Riporto . . . L.
20	Sistemazione della sponda sinistra, mediante muraglione di spallatura e lungo Tevere, nel tratto compreso fra l'asse del quarto cono a valle del ponte Elio al vicolo dello Struzzo.	Basevi Ettore	28 febbraio 1887	11 marzo 1887, n. 3130
21	Sistemazione delle due sponde, mediante allargamento dell'alveo e muraglione di spallatura e lungo Tevere, dal Mattatoio al ponte Elio, compresa la costruzione del corrispondente tratto di collettore a sinistra.	Modlet Luigi	24 novembre 1887 7 ottobre 1889	23 gennaio 1888, n. 16085 4 novembre 1889, n. 15278
22	Costruzione di un tronco di collettore di destra per la lunghezza di metri 115 a valle del tratto già costruito alla stazione ferroviaria di Trastevere, nonchè di un tronco di scarico in Tevere presso porta Portese e di due manufatti d'interclusione del collettore del braccio di scarico.	Vitali Domenico . . .	25 aprile 1888	4 maggio 1888, n. 6392
23	Costruzione di un tronco di collettore di destra, da ponte Garibaldi fino al principio del tratto già eseguito all'attraversamento della stazione di Trastevere, per la lunghezza di metri 918.	Id.	15 ottobre 1888 9 dicembre 1888	27 dicembre 1888, n. 15137
24	Sistemazione dell'argine con ritaglio della sponda sinistra, dai sassi di S. Giuliano a ponte Milvio.	Angeletti Aristodemo . .	28 febbraio 1889 24 giugno 1889	9 marzo 1889, n. 3232 5 luglio 1889, n. 9362
	Spese comuni a tutti i lavori di sistemazione.			
25	Spese per compilazione di progetti, per provviste di meccanismi, attrezzi, mobili, oggetti di cancelleria, fitti locali, nonchè per indennità ed assegni al personale addetto all'ufficio di direzione ed alla sorveglianza dei lavori.	»	»	»
	Lavori da eseguirsi per completare la sistemazione.			
26	Sistemazione della sponda sinistra con argine a fronte rivestita di tufo dal ponte Milvio al nuovo porto fluviale; e costruzione dell'ultimo tronco superiore del collettore sulla stessa sponda.	»	»	»

A riportarsi . . . . L.

Somme impegnate a tutto il novembre 1889				Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti od in corso di esecuzione	Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	*ANNOTAZIONI*
per lavori	per espropriazione	per sorveglianza impreviste e spese di amministrazione	Totale			»
22,235,601 59	9,091,319 32	1,715,504 27	33,012,425 18	3,223,940 »	»	
2,271,638 91	1,915,931 78	268,724 28	4,186,297 97	660,000 »	»	
8,011,532 55	7,385,133 88	1,715,243 87	17,111,910 30	1,550,000 »	»	
132,386 40	350 »	19,100 »	151,836 40	»	»	
644,502 10	100,000 »	98,335 »	842,837 10	»	»	
69,545 71	10,931 20	1,720 »	85,246 91	»	»	
»	»	1,260,028 16	1,260,028 16	792,145 23	»	
»	»	»	»	»	2,800,000 »	
33,365,247 26	18,533,719 18	5,021,055 58	56,920,582 02	6,226,085 23	2,800,000 »	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	COGNOME E NOME dell' impresa	DATA del contratto di appalto	DATA del Decreto Ministeriale di approvazione	
					Riporto . . . L.
27	Nuovo porto fluviale a monte del Mattatoio, e sistemazione del tratto di sponda interposto fra il porto stesso e l'appalto Medici, con muraglione fondato ad aria compressa e retroposto collettore.	»	»	»	
28	Provvedimento per lo scolo delle acque della campagna escluse dal collettore e tagliate dal manufatto del collettore fra l'aventino e la ferrovia.	»	»	»	
29	Costruzione del collettore sinistro, dall'alberata di S. Paolo a Mezzo Cammino	»	»	»	
30	Ritaglio della sponda destra da metri 200 a valle della cinta daziaria sotto Monte Mario allo sbocco della Balduina.	»	»	»	
31	Sistemazione con argine a fronte rivestita di tufo della sponda destra, fra lo sbocco della Balduina ed il ponte Margherita.	»	»	»	
32	Allungamento e sistemazione del ponte Elio.	»	»	»	
33	Arretramento e sistemazione della cinta esterna del Castel S. Angelo.	»	»	»	
34	Sistemazione con muraglione ad aria compressa e retroposto collettore della sponda destra, dal ponte Elio a S. Giacomo della Lungara.	»	»	»	
35	Costruzione del collettore destro, da S. Giacomo della Lungara al ponte Garibaldi.	»	»	»	
36	Costruzione del collettore destro, dalla stazione di Trastevere alla Magliana.	»	»	»	
37	Apertura di un passo navigabile fra i ruderi del ponte Trionfale.	»	»	»	
38	Sgombro generale dei ruderi subacquei e parziale sbancamento subacqueo delle terre nei ritiri di sponda, dall'Albero Bello al vicolo dello Struzzo, e dall'Emporio dei marmi al ponte ferroviario.	»	»	»	
39	Completamento e miglioramento della sistemazione sul contorno dell'isola di S. Bartolomeo.	»	»	»	
					A riportarsi . . . . L.

Somme impegnate a tutto il novembre 1889				Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti od in corso di esecuzione	Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	*ANNOTAZIONI*
per lavori	per espropriazione	per sorveglianza impreviste e spese di amministrazione	Totale			
33,365,247 26	18,533,719 18	5,021,655 58	56,920,582 02	6,226,085 23	2,880,000 »	
»	»	»	»	»	1,400,000 »	
»	»	»	»	»	150,000 »	
»	»	»	»	»	9,000,000 »	
»	»	»	»	»	530,000 »	
»	»	»	»	»	500,000 »	
»	»	»	»	»	1,500,000 »	
»	»	»	»	»	70,000 »	
»	»	»	»	»	9,500,000 »	
»	»	»	»	»	1,000,000 »	
»	»	»	»	»	6,200,000 »	
»	»	»	»	»	80,000 »	
»	»	»	»	»	3,000,000 »	
»	»	»	»	»	500,000 »	
33,365,207 26	12,533,710 18	5,081,455 58	56,580,582 02	6,226,085 23	36,230,000 »	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	COGNOME E NOME dell'impresa	DATA del contratto di appalto	DATA del Decreto Ministeriale di approvazione
				Riporto . . . L.
40	Provvedimenti per la sistemazione e lo smaltimento delle acque provenienti dalle alture, fra il Gianicolo e Monte Mario, escluse dal collettore di destra.	»	»	»
41	Sistemazione delle due sponde a valle dei lavori in corso dell'Aventino al ponte della ferrovia mediante ritagli, sassaie e scarpe rivestite, come per la sponda sinistra a monte del nuovo porto fluviale.	»	»	»
41	Spese generali per gli studi dei progetti, per la esecuzione dei piccoli lavori di difesa od altri eventuali, pel personale di direzione e d'ordine, e per spese varie di amministrazione.	»	»	»

TOTALI L.

Deducesi

I reintegri ammessi:

1º per rimanenze di fondi anticipati per la esecuzione di lavori in economia .

2º per rimborsi fatti dal Municipio di Roma per la parte delle eseguite espropriazioni che riguarda l'interesse edilizio e per ricupero di spese di liti, tasse ed altre piccole partite . . . .

3º per rimanenze di fondi anticipati per spese di rilievi di progetti e per altri titoli diversi .

I reintegri da verificarsi:

4º pel valore delle aree utilizzabili protette con la costruzione dei muraglioni in eccedenza della larghezza del Lungo Tevere .

5º per vendita di oggetti mobili, pigioni ed altre partite diverse . . . . .

In uno . .

TOTALE L.

Somme impegnate a tutto il novembre 1889				Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti od in corso di esecuzione	Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	*ANNOTAZIONI*
per lavori	per espropriazione	per sorveglianza impreviste e spese di amministrazione	Totale			
33,365,207 26	18,533,719 18	5,081,655 58	56,980,582 02	6,226,085 23	36,330,000 »	
»	»	»	»	»	900,000 »	
»	»	»	»	»	3,600,000 »	
»	»	»	»	»	3,240,000 »	In questa somma si considerano anche parziali sassaie al piede di quei tratti di muraglione che possono eventualmente trovarsi esposti a scalzamento per l'urto della corrente nel progredire della sistemazione, ritenendosi abbandonata la costruzione della banchina larga m. 8 che erasi prevista nei primordi, e generalmente sospesa in seguito al voto del 29 dicembre 1877, n. 2444 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e all'adozione generale delle fondazioni ad aria compressa con cassoni metallici dei muraglioni di sponda.
33,365,207 26	18,533,719 18	5,081,655 58	56,980,582 02	6,226,085 23	43,370,000 »	
40,440 94	»	»	»	»	»	
»	1,259,057 99	»	»	»	»	
»	»	7,162 32	»	»	»	
»	70,000 »	»	»	»	»	
»	200,000 »	»	»	»	»	
»	»	»	1,576,667 25	»	»	
33,324,760 32	17,004,661 19	5,074,493 26	55,403,914 77	6,226,085 23	43,370,000 »	

RIASSUNTO

Impegni per lavori ultimati ed in corso di esecuzione	L.	55,403,914 77
Somme occorrenti per completare i lavori eseguiti ed in corso di esecuzione	»	6,226,085 23
Somme occorrenti per lavori da eseguirsi oltre quelli in corso per completare la sistemazione	»	43,370,000 »
Totale	L.	105,000,000 »
Fondo concesso con le leggi 30 giugno 1876, n. 3301, 23 luglio 1881, n. 338 e 15 aprile 1886, n. 3791	»	60,000,000 »
Fondo da concedersi .	L.	45,000,000 »

Visto d'Ordine di Sua Maestà

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. FINALI.

Il Ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Numero 6955 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato che sia regolarmente costituito sotto la forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio.

Art. 2.

La concessione sarà fatta per decreto Reale sopra proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Società nazionale dovrà uniformarsi alle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con R. decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª), salvo le modificazioni ed eccezioni della presente legge.

Art. 3.

Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale almeno di cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.

In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di ventimila azioni, ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino alla concorrente di cinquanta milioni, non più tardi di tre anni.

Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo e con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

Quando la Società, per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento del-

l'ulteriore capitale prescritto, o nel termine di tre anni non raggiunga il capitale di cinquanta milioni di lire, cesserà il privilegio accordatole colla presente legge ed il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad altri Istituti.

Art. 4.

La Società avrà la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potrà, senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui nè quindi emettere nuove cartelle, ma continuerà ad esistere per liquidare le operazioni già fatte.

Quando questa nuova Società avrà stipulato mutui per un miliardo di lire, il Governo potrà concedere anche ad altre Società l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.

In ogni caso il privilegio concesso dalla presente legge non potrà durare oltre quindici anni.

Il cinquantennio e il quindicennio di cui sopra incomincieranno a decorrere dalla data del decreto di concessione.

Art. 5.

La Società dovrà avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Istituto, dovrà esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario e non potrà emettere obbligazioni, ma unicamente cartelle fondiarie.

Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione, un terzo almeno del Collegio sindacale ed il direttore della Società dovranno avere la nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà essere scelto fra i consiglieri di nazionalità italiana.

La Società dovrà avere la sua sede nella capitale del Regno.

Dovranno essere approvati per decreto reale lo statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.

La Società non potrà modificare i propri statuti che in seguito ad autorizzazione per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge sul credito fondiario, 22 febbraio 1885, testo unico.

Art. 7.

L'Istituto a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare ed emettere somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella legge 22 febbraio 1885, testo unico.

A misura poi che avrà concesso altri mutui, potrà creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata.

Inoltre, quando l'Istituto ritirerà dalla circolazione ed annullerà proprie cartelle, avrà facoltà di acconsentire altri mutui che lo autorizzino a creare altre cartelle entro il limite come sovra fissato.

Art. 8.

I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione:

a) in buoni del Tesoro;

b) in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato;

c) in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dal testo unico della legge 22 febbraio 1885;

d) in proprie cartelle fondiarie;

e) in cartelle di credito agrario.

Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 9.

Il capitale di garanzia e il fondo di riserva dovranno essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contante e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o dai valori indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'articolo precedente.

Art. 10.

I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro.

Art. 11.

Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'Istituto non potrà essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme la provvigione sarà concordata fra l'Istituto e il mutuatario.

Nei mutui stipulati in cartelle l'Istituto avrà sempre diritto di sostituire il pagamento in valore legale, purchè lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purchè valuti le cartelle al prezzo medio della Borsa locale nel mese solare antecedente al contratto condizionato.

Se l'importare del mutuo verrà dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovrà obbligarsi a corrispondere sulle quote d'interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto, il cambio medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia nelle piazze estere che verranno designate per decreto reale.

Art. 12.

Sugli utili netti annuali sarà prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato.

Sul residuo degli utili netti un venticinque per cento sarà devoluto allo Stato; un altro venticinque per cento andrà in aumento del fondo di riserva, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale versato; e il restante cinquanta per cento sarà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 13.

Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse; ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.

Art. 14.

Nel decreto di concessione verranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto nazionale di credito fondiario, affine di assicurare l'esecu-

zione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dal testo unico 22 febbraio 1885.

Art. 15.

Qualora il direttore dell'Istituto, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti e lo statuto sociale, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà deferirne gli atti al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato. Se questa, udita la parte, riconoscerà esservi stata violazione di leggi, di regolamenti o statuto, il ministro avrà diritto di chiedere al Consiglio di amministrazione la revoca del direttore.

Se il Consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca il direttore potrà essere revocato con decrteo reale.

In tal caso sarà nominato con altro contemporaneo decreto reale un commissario regio, il quale resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore.

Art. 16.

In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della quarta sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare decreto reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio d'amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto,

Art. 17.

Il commissario regio, nel caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione, nè terrà le veci col concorso del Collegio dei sindaci, che sempre funzionerà presso di lui, e convocherà tosto gli azionisti in assemblea generale straordinaria perchè si addivenga alla elezione di una nuova Amministrazione.

Tale elezione dovrà seguire entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio.

Del nuovo Consiglio non potranno far parte che un terzo dei consiglieri precedenti.

Le funzioni del commissario regio non cesseranno, che dopo la nomina del nuovo direttore.

Art. 18.

Se un numero di possessori di cartelle rappresentante il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio di amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovrà provocare su tale reclamo il giudizio della quarta sez one del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo - o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio - o respingere il ricorso.

Art. 19.

I provvedimenti ammistrativi di cui nei predenti articoli non pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero spettare agli azionisti, ai portatori di cartelle ed ai terzi.

Art. 20.

Gli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, a norma e secondo le concessioni delle leggi 14 giugno 1866 e 22 febbraio 1885, è cioè: gli Istituti di credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Cassa di risparmio di Lombardia, delle Opere pie di S. Paolo di Torino, della Cassa di risparmio di Bologna, del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di S. Sprito di Roma, sono autorizzati a partecipare alla formazione del nuovo Istituto.

Tale partecipazione, quando sia accettata dalla Società nazionale, sarà stipulata per regolare convenzione. L'Istituto partecipante dovrà concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Società in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione.

L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potrà comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario.

In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potrà mai ammontare ad una somma superiore alla metà del capitale versato dall'Istituto nazionale; in guisa che l'altra metà di questo capitale sociale sia libero e applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti.

21.

Ognuno degli Istituti predetti, che parteciperà alla creazione del nuovo Istituto, cesserà di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

La nuova Società assumerà la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considererà come mutui fatti direttamente, per modo che nella facoltà concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, la nuova Società dovrà computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.

Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la riserva e il fondo di garanzia già esistenti presso l'Istituto che le ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e quanto al resto nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto.

Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante la nuova Società potrà sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.

Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.

Tale sostituzione sarà gratuita.

Art. 22.

Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti coll'Istituto nazionale non saranno immutati nè i diritti, nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessari per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di lira 1,20 che resterà a carico degl'Istituti cessante e nuovo.

Art. 23.

G'Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, in virtù dell'art. 1, alinea 1°, della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e cioè gl'Istituti di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, delle Opere pie di S. Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e del Banco di Santo Spirito in Roma, se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni del 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 serie 2ª), parte supplementare).

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo cogi Istituti interessati,

potrà però in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.

Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, à autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario locale anche al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Lombardia ed alle Opere pie di S. Paolo di Torino;

Art. 24.

Gli altri Istituti di credito fondiario, sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, testo unico, e a norma dello articolo 1, alinea 3, della legge stessa, non potranno estendere la creazione e la emissione delle loro cartelle oltre i limiti attualmente autorizzati.

Se alcuno di essi alla promulgazione della presente legge non avesse compiuto operazioni di credito fondiario, si intenderà decaduto di diritto, all'atto della promulgazione stessa, da ogni concessione che avesse già ottenuta.

Art. 25.

Le disposizioni dell'articolo 23 e della prima parte dello articolo 24 precedenti non avranno vigore se non dopo tre mesi dal decreto di concessione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 26.

Il Governo non farà, durante i termini di cui all'articolo 4, alinea 2° e 3°, ulteriori concessioni di esercizio di credito fondiario nelle zone provviste già di speciale Istituto; ma potrà provvedere a che non restino prive di Istituto locale quelle zone nelle quali oggi non ve ne fosse alcuno, o nelle quali venisse a mancare in avvenire, per fusione coll'Istituto nazionale o per altro motivo, l'Istituto attualmente esistente.

Disposizioni di ordine generale.

Art. 27.

All'Istituto nazionale ed agli Istituti che eserciteranno il credito fondiario in Italia, a norma della presente legge e del testo unico 22 febbraio 1885, saranno applicabili le seguenti disposizioni.

Art. 28.

Gli Istituti di credito fondiario allorquando in esercizio della facoltà dichiarata alla lettera *b*, articolo 4 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non seguì e non fu loro notificata nè da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.

Ogni falsa attestazione al riguardo è punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.

Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto e al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.

Un estratto della notificazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.

Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovrà essere rinnovata dopo quindici giorni.

Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente per ragione dei beni ipotecati gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.

Art. 29.

Qualora siano intervenute le dichiarazioni, di cui nella prima parte dell'articolo 28, i creditori cessionari pignoratizi o surrogati, i pignoranti e i sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non avranno diritti di preferenza nè di parità sul credito annotato per cessione o surroga a favore dell'Istituto di credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od annotazione a vantaggio dell'Istituto.

Art. 30.

Se entro quaranta giorni dalla notificazione e pubblicazioni di cui nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 28, e nelle quali dovrà essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del presente articolo, non viene intimato all'Istituto mutuante alcuna opposizione da parte dei notificati, l'Istituto stipulerà il contratto definitivo e non saranno più ammesse eccezioni di sorta alcuna contro la validità della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'Istituto di credito fondiario; e la annotazione di cessione o surrogazione a suo favore sortirà gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dell'immobile ed iscritta inizialmente a favore dell'Istituto per garanzia di mutuo fondiario.

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto, come è già stabilito dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e quelle nelle quali subentrasse per via di cessione o surrogazione, saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando sieno state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 31.

Chi inscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario, non potrà opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre contro l'inscrizione ed il credito ceduti o surrogati.

Art. 32.

Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessazione o surrogazione, se l'ipoteca susseguente di un altro creditore è d'impedimento alla assicurazione ipotecaria dei diritti di amministrazione ed erariali, il mutuatario potrà sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartelle fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si può iscrivere ipoteca.

Gl'interessi del denaro o dei titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sarà imputato nel pagamento delle semestralità.

Art. 33.

In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del Credito fondiario il curatore è tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformità del disposto dell'art. 23, lettera *f*, della legge, testo unico, sul credito fondiario.

Art. 34.

In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralità, l'Istituto prima di ogni atto di esecuzione, potrà,

citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.

Il presidente provvederà sulla domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione.

Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante ogni sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepirà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in estinzione delle semestralità maturate e che venissero a maturarsi e delle spese.

Il conto sarà reso d'anno in anno, e trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria.

La immissione in possesso cesserà e sarà reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralità arretrate, e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.

Art. 35.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilità pubblica o di servitù imposta dalla legge, saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

Art. 36.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia d'un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato, purchè, nei 15 giorni da quello in cui sarà definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, e purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto del comma *f* e successivo alinea dell'art. 23 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

Art. 37.

Oltre le cartelle con gl'interessi accennati all'art. 4, testo unico, 22 febbraio 1885, gl'istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 e mezzo per 100.

Ogni Istituto di credito fondiario mutuante può stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo.

Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1[2, al 4 o al 4 1[2 per 100.

Art. 38.

Gl'Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emettere, in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio d'interesse inferiore.

Il rimborso delle cartelle, che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni si ridurrà di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il benefizio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni, si ripartirà in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio.

L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in tutti i periodici per gli annunzi legali e ripetuto due volte alla distanza di 15 giorni.

L'Istituto nazionale dovrà inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel real decreto di cui nell'art. 11.

Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione, tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.

Art. 39.

Nulla è innovato all'art. 2 della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, N. 2922 (testo unico) ed alle leggi sul credito agrario.

Art. 40.

Fermo il diritto concesso al mutuatario con l'ultimo comma dell'articolo ottavo del testo unico approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, il mutuatario avrà diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più stabili colpiti dall'ipoteca dello Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti.

La liberazione sarà accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui ha diritto lo Istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a norma di legge.

Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tale uopo dovrà essere pagata dal richiedente la liberazione.

Art. 41.

Qualora entro un anno dalla data della presente legge il nuovo Istituto non abbia incominciato regolarmente lo esercizio del credito fondiario, la presente legge cesserà di avere effetto nelle disposizioni relative alla creazione del nuovo Istituto e alla limitazione delle zone degli Istituti esistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.
GIOLITTI.
SEISMIT-DODA.
ZANARDELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **6959** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 180 della legge sul reclutamento del Regio esercito, testo unico approvato con R. decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato col Nostro decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª).

Art. 2.

Sono approvati gli annessi elenchi *A*, *B* e *C* delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare, i quali fanno seguito al regolamento suddetto, firmati anch'essi d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 3.

L'annesso regolamento e gli annessi elenchi avranno esecuzione dal dì 1° novembre prossimo, e da quel giorno cesseranno di aver vigore il regolamento approvato col Nostro decreto del 30 dicembre 1877, n. 4252 (serie 2ª), l'appendice al regolamento stesso approvato col Nostro decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª) e stata poi modificata coll'altro Nostro decreto delli 17 giugno 1886, n. 3968 (serie 3ª), nonchè tutte le altre disposizioni contrarie all'unito regolamento ed agli uniti elenchi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

(Il regolamento annesso a questo decreto sarà pubblicato in prossimo numero).

Il Numero **6951** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª);

Vista la successiva legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), per modificazioni al detto testo unico;

Occorrendo provvedere con altro regolamento generale alla esecuzione del servizio delle Poste.

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento generale, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro delle Poste e dei Telegrafi, per la esecuzione del servizio postale, tranne in quanto riguarda le Casse postali di risparmio.

Art. 2.

La legge del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), ed il presente regolamento avranno effetto dal 21 luglio 1890, escluse quelle parti che si riferiscono alla istituzione delle cartoline-vaglia, le quali parti avranno effetto dal giorno che sarà determinato con decreto ministeriale.

Art. 3.

Coll'attuazione del detto regolamento resta abrogato quello approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6152 (serie 3ª), e restano del pari abrogate tutte le disposizioni posteriori per l'esecuzione del servizio postale, tranne in quanto sia diversamente indicato nel nuovo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

(Il regolamento annesso a questo decreto sarà pubblicato nel numero di domani).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con RR. decreti del 2 luglio 1890:

Clerici Enrico, vice-segretario di 3ª classe, nominato, in seguito ad esami, compilatore di 2ª classe dei bollettari della proprietà industriale.

Grimaldi-Casta Luigi, vice-segretario di ragioneria di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

Atticciati Enrico, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso alla prima classe.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

E' attivato alla corrispondenza internazionale un cavo fra Halifax (Nuova Scozia, America Britannica) e le Isole Bermude (possedimento inglese al Sud di Halifax nell'Oceano Atlantico).

Ai telegrammi per Bermude si applica la tassa di Halifax, aumentata di L. 3.75 per parola.

Roma, 15 luglio 1890.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA

per il conferimento di borse di studio a giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici del Regno.

In esecuzione all'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1888, n 5426, (serie 3ª), è aperto il concorso per titoli e per esame, a varie borse di studio a favore di giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici che proseguano i loro studi nel primo biennio della facoltà di scienze (sezione fisico-matematica) delle R. Università; nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino: nel R. Istituto tecnico superiore di Milano; nel R. Museo industriale di Torino; nella Scuola superiore Navale di Genova; nella Scuola superiore d'agraria della R. Università di Pisa e nelle Scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova e di Bari.

A ciascuna borsa è assegnata la somma annua di lire 1000 che sarà pagata in dieci uguali rate mensili, in seguito a certificato del Rettore dell'università o del Capo dell'Istituto superiore, comprovante che il giovane ha serbato lodevole condotta ed ha assistito con diligenza alle lezioni ed esercitazioni cui è tenuto.

L'ammontare della borsa potrà essere ridotto sino alla metà quando la famiglia del sussidiato abbia ordinaria dimora nella città in cui egli deve attendere agli studi.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere spedite non più tardi del 15 settembre p. v. al seguente preciso indirizzo: Ministero dell'Istruzione — *Divisione per l'insegnamento tecnico*: dovranno essere compilate su carta da bollo da lire 1.20, e portare la precisa indicazione del nome, del casato, della paternità, del domicilio del concorrente e del corso di studi superiori ch'egli si propone di seguire.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Attestati di nascita e di cittadinanza italiana;

b) Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1 agosto 1890;

c) Stato di famiglia di data non anteriore al 1 agosto 1890 colla indicazione dell'età, condizione e professione di ciascuno dei componenti la famiglia.

d) Attestati della Giunta Municipale e dell'Agenzia delle tasse, che provino la condizione disagiata della famiglia e che siano di data non anteriore al 1° agosto 1890.

e) Licenza d'Istituto tecnico o d'Istituto nautico (valevole per la ammissione al corso di studi superiori che il concorrente si propone di seguire) con prospetto dei singoli voti conseguiti nell'esame di licenza, dal quale risulti una media complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

f) Attestato comprovante di aver fatto l'ultimo anno di corso, quale alunno regolare, presso l'Istituto tecnico o nautico che rilasciò la licenza.

g) Attestati degli altri studi regolarmente compiuti ed esami superati, presso Istituti d'istruzione governativi o pareggiati.

I concorrenti, i quali abbiano già percorso uno o più anni di studi superiori, dovranno presentare, oltre i documenti di cui sopra, quelli comprovanti d'avere ogni anno atteso con diligenza agli studi e superati gli esami prescritti dai Regolamenti per la promozione all'anno successivo, con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Se il concorrente ha percorso un anno di studi universitari, deve provare d'essersi inscritto ai corsi consigliati dalle Facoltà per quell'anno; d'avere assistito ad essi con diligenza e d'aver superato non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Alla domanda potrà essere altresì allegato qualsiasi altro titolo che si ritenga utile per lo scopo del concorso.

Le domande non pervenute al Ministero in tempo debito, o non corredate di tutti i voluti documenti si considereranno, senza altro, come non presentate.

Il Ministero, verificata la regolarità dei titoli dei concorrenti, farà loro conoscere se sono ammessi, e presso quale sede, alle prove di esame.

Queste saranno due (scritte o grafiche), sopra temi designati e cioè:

Per gli aspiranti al 1° anno della sezione fisico-matematica della Facoltà di scienze; al 1° anno del corso preparatorio del R. Istituto tecnico superiore di Milano; al 1° anno della R. Scuola navale di Genova e al 1° anno del corso per le industrie chimiche o di quello per le industrie meccaniche presso il R. Museo industriale di Torino; 1ª prova: *Matematica*; 2ª prova: *Fisica*.

Per gli aspiranti al 1° anno della Scuola agraria di Pisa; 1ª prova: *Botanica*; 2ª prova: *Agraria*.

Per gli aspiranti al 1° anno delle scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova, di Bari; 1ª prova: *Lettere italiane*; 2ª prova: *Economia pubblica*.

Per gli aspiranti al 1° anno nel corso superiore d'ornato presso il Museo industriale di Torino: 1ª prova: *Disegno geometrico*; 2ª prova: *Disegno ornamentale*.

Per gli aspiranti agli anni di corso successivi al primo, saranno dati due temi scelti fra le materie di studio dell'anno o degli anni precedenti.

Le prove d'esame avranno luogo presso gl'Istituti tecnici e nautici governativi e pareggiati la prima il 6 ottobre 1890 e la seconda l'8 ottobre 1890.

I concorrenti dovranno, di regola, sostenere l'esame nell'Istituto stesso presso il quale hanno conseguita la licenza. In caso di cambiamento di domicilio della famiglia, regolarmente comprovato, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentarsi all'Istituto del luogo, o a quello più prossimo al luogo della nuova dimora.

I temi d'esame saranno inviati ai Presidi dal Ministero in pacchi suggellati, da aprirsi al momento dell'esame.

I concorrenti avranno otto ore di tempo per trattare ciascun tema e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro nè con persone estranee, e saranno sorvegliati dal Preside dell'Istituto o da un professore delegato dal Preside stesso.

Per la disciplina degli esami, varranno le norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti tecnici.

I lavori, scritti, chiusi in pieghi suggellati, saranno inviati dai Presidi al Ministero appena ultimata ciascuna prova d'esame.

Una speciale Giunta esaminatrice, eletta dal Ministro giudicherà del merito dei concorrenti, classificandoli con tre voti: uno per i titoli, e uno per ciascuna prova d'esame.

Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8|10 in ciascuna classificazione, e non meno di 27|30 in complesso.

L'aggiudicazione delle borse sarà fatta dal Ministro, in base alla graduatoria dei candidati compilata dalla Giunta. A parità di merito, saranno preferiti i candidati di condizioni economiche più disagiate.

Il vincitore di una borsa ne godrà sino al termine degli studi superiori intrapresi, purchè attenda ad essi colla dovuta diligenza; serbi lodevole condotta e consegua ogni anno la promozione all'anno successivo di corso con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10 e senza avere d'uopo di esami di riparazione Se il candidato attende agli studi nel 1° anno universitario, deve iscriversi ai corsi consigliati dalla Facoltà e superare al termine dell'anno non meno di tre esami speciali, con una votazione complessiva parimenti non inferiore agli 8|10. I sussidiati che non soddisferanno alle sopradette condizioni, perderanno ogni diritto alla continuazione dell'assegno.

Roma, 14 luglio 1890.

Il Ministro
P. BOSELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Con l'accluso decreto ministeriale del 12 corrente mese, n. 4035, è stato aperto il concorso, per esami, a n. 15 posti di segretario amministrativo di ultima classe in questo Ministero, in base alle disposizioni dei regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370 e 3 dicembre 1885, num. 3558, non che del ministeriale decreto 23 dicembre 1885, numero 19943.

Di ciò conviene siano tosto informati tutti i vice segretari amministrativi addetti a codesto Centrale Ufficio, il quale avrà poi cura di trasmettere senza indugio al segretariato generale le istanze che gli saranno presentate per l'ammissione al concorso.

Si avverte essere necessario che ciascuna istanza sia *regolarmente documentata* e porti chiaramente *indicato il giorno in cui è stata presentata.*

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il Sotto-Segretario di Stato
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370, e 3 dicembre 1885, n. 3558, non che il decreto ministeriale 23 dicembre 1885, n. 19943, sugli esami per la promozione al grado di Segretario amministrativo nel ministero delle finanze;

Determina:

È aperto il concorso a *quindici posti* il segretario amministrativo, di terza classe, nel Ministero delle finanze, da conferirsi per mezzo di esami; i quali avranno luogo, *in quanto alla prova scritta*, presso il Segretariato Generale del detto Ministero nei giorni 14, 15 e 16 ottobre p. v.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese *sopra carta bollata da una lira* ed essere presentate al rispettivo capo di amministrazione *non più tardi* del giorno 31 agosto p. v., col corredo dei seguenti documenti, e cioè:

a) tabella di servizio, *vidimata e certificata esatta* dal capo di ufficio, dal quale dipende il concorrente;

b) diploma di laurea universitaria, o diploma di *corso completo* di uno degli Istituti superiori di insegnamento del Regno, quando si trattasse di impiegati di classe inferiore alla prima, i quali, non avendo compiuti *col detto giorno 31 agosto p. v.* sei anni di servizio, ne avessero però compiuti non meno di tre.

Il programma per gli esami è quello contenuto nell'allegato C del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1885, esclusa la parte V riguardante il Debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il Ministro
F. SEISMIT DODA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso al posto di medico veterinario addetto al deposito cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere.

È aperto il concorso per esame al posto di medico veterinario presso il deposito cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere, cui va annesso l'annuo assegno di lire 1200.

Le domande saranno indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 10 agosto 1890, corredate dalla fede di nascita, dai certificati di sana fisica costituzione e di buona condotta, dalla laurea di dottore in medicina veterinaria, e da quei documenti, attestati, ecc., che gli aspiranti credessero opportuno unire alla loro domanda.

Gli esami avranno luogo, in giorni da determinarsi, presso la regia Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli, e consisteranno in una tesi orale d'igiene zootecnica, in una diagnosi medica, in una diagnosi chirurgica ed in una operazione chirurgica.

I principali obblighi e diritti del titolare di questo ufficio sono:

fare giornalmente una o anche due visite ai cavalli stalloni, nelle ore stabilite dal direttore del deposito;

curare i cavalli infermi;

recarsi, quando le circostanze lo esigano, e il direttore del deposito lo creda necessario, alle stazioni di monta governative, nelle quali si trovino cavalli stalloni infermi;

assistere alla monta degli stalloni del deposito in qualunque stagione dell'anno;

istruire i palafrenieri del deposito sulle nozioni principali intorno all'igiene del cavallo, e sul modo di prestare assistenza al medesimo in caso di malattia;

prestare l'opera sua in ogni altra circostanza che il servizio lo esiga.

Compiuti regolarmente questi obblighi, potrà il veterinario prestare l'opera sua anche a privati, semprechè possa farlo senza verun danno dell'ufficio principale.

Roma, 10 luglio 1890.

Il Direttore generale dell'agricoltura
2 N. MIRAGLIA.

Il Rettore della R. Università degli studi di Torino

Visti il Regio decreto 10 maggio 1858, e la legge 21 febbraio 1859;

Visti i Regi decreti, 26 luglio 1856, 11 aprile 1869, 24 agosto 1872, 7 maggio 1874, 2 aprile 1885.

FA NOTO:

Che nel giorno 28 del p. v. luglio e nella città di Torino, per gli aspiranti delle antiche provincie continentali; in Cagliari per quelli della Sardegna, si apriranno gli esami di concorso a 23 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli Studenti delle provincie, cioè 14 di fondazione Regia; 1 di fondazione Dionisio: 8 di fondazione Ghislieri (*S. Pio V*).

I 14 posti di fondazione Regia (salvo 1 riservato agli Alunni degli Istituti tecnici per le facoltà di matematiche), sono indistintamente applicati a qualunque facoltà, e aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna nativi delle antiche provincie dello Stato.

Il posto di fondazione Dionisio è destinato allo studio della giurisprudenza e possono ad esso concorrere solo gli studenti nati nel distretto della R. Università di Torino.

Gli 8 posti della fondazione Ghislieri sono destinati: 3 ai nativi del comune di Bosco Marengo; 2 ai nativi del comune di Frugarolo; 1 ai nativi della città di Alessandria; 1 a quelli dell'antico Contado Alessandrino; 1 ai nativi della città di Tortona e Terre.

Possono aspirare a questi ultimi 5 posti gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di Licenza ginnasiale, salvo che concorranno per lo studio di lettere e filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche e chimiche, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale.

Gli aspiranti ai 3 posti riservati per i nativi di Bosco Marengo debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (legge 21 febbraio 1859).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di lire 70 per ciascun mese nell'anno scolastico sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni collegiali.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città, ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi a fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorchè nel caso che, per assoluta mancanza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Regio provveditore agli studi della rispettiva provincia,

od all'Ispettore per le scuole del proprio circondario, prima dello scadere del giorno 10 del prossimo venturo luglio:

1. Una domanda in carta da bollo di 60 centesimi scritta interamente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la facoltà al cui studio intendono di applicarsi, ed il posto della fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia;

2 L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3. Le carte d'ammissione allo studio del corso o liceale o ginnasiale o dell'Istituto tecnico, secondo il posto cui concorrono, compresa quella dell'ultima anno, munite delle necessarie sottoscrizioni, le quali, per l'anno in corso, saranno limitate al mese di giugno;

4 Un certificato del preside del Liceo o del direttore del Ginnasio o dell'Istituto tecnico in cui compirono i due ultimi anni di corso comprovante la loro buona condotta.

Qualora l'aspirante sia in corso di una Facoltà, dovrà inoltre comprovare con un certificato del sindaco della città, nella quale attese agli studi universitari, che egli tenne buona condotta durante i medesimi;

5. Un certificato medico, *debitamente legalizzato*, dal quale risulti che l'aspirante sofferse il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6. Un attestato del sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal pretore locale in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata:

A. La professione che il padre ha esercitato od esercita;

B. Il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui;

C Il patrimonio che sia nel comune stesso, che altrove, l'aspirante, il padre e la madre possiedono, accennando se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti iscritti, o non iscritti, non meno che il valore dell'intiero patrimonio ed il relativo reddito;

7. Dovranno inoltre dimostrare quale è la somma che a titolo d'imposta di ricchezza mobile, rurale o per fabbricati si paga da ciascun membro della famiglia, e ciò mediante certificati rilasciati dagli uffici degli agenti delle tasse *del luogo di origine, di domicilio o di qualsiasi altro* presso cui l'aspirante od i propri genitori trovansi inscritti come contribuenti;

8. Dovranno infine i concorrenti dimostrare, giusta il disposto dall'art. 1, della legge 3 agosto 1857, di avere conseguita, prima dell'apertura del concorso, la licenza liceale, ginnasiale o tecnica, secondo il posto cui concorrono, diversamente i loro esami di concorso saranno nulli.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato rilasciato dai medesimi, comprovante che egli ha terminato, o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale, o liceale o tecnico, quale si richiede per il posto al quale aspira; ed invece del certificato di cui al n. 4, presentarne uno del sindaco del comune, nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Trascorso il giorno 10 del prossimo venturo luglio non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal Palazzo della R. Università, addì 10 giugno 1890.

NACCARI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del collegio per le Provincie, contenute nel regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858; nella legge 21 febbraio 1859, nella Relazione a S. M. che precede il R. decreto 26 luglio 1856 e nei RR. decreti 7 maggio 1874, e 2 aprile 1885.

Gli esami di concorso (secondo il regolamento suddetto e le disposizioni contenute nel R. decreto 2 aprile 1885), per i posti di fondazione si compongono pei concorrenti che provengono dai corsi classici, di sei lavori in iscritto e di due sperimenti verbali.

I lavori in iscritto consisteranno:

a) In una composizione latina;

b) In una composizione italiana;

c) In un argomento di Filosofia;

d) In una versione dal greco;

e) Nella soluzione di quesiti sull'aritmetica, algebra o geometria.

f) Id. sulla fisica.

Una delle composizioni di cui alle lettere *a* e *b* verserà sulla storia.

I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

E' proibito ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alla prescrizione di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui, suggellata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto. Saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto.

Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente..

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da Liceo verseranno, (*a mente del R. decreto* 7 *maggio* 1874), per le materie di cui sovra, sui programmi degli esami di licenza liceale.

Ogni compenso fra gli esami scritti e gli orali è abolito. I concorrenti per essere dichiarati idonei dovranno riportare almeno sei decimi dei voti in ciascun esame sia per iscritto, sia orale (R. decreto 6 maggio 1885).

Gli aspiranti ai posti della fondazione Ghislieri (S. Pio V), per lo studio di lettere e filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto pegli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione regia.

Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione *(ad eccezione dei sovraccennati tre riservati ai nativi di Bosco Marengo)* per lo studio delle altre facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, la una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

Gli esami di concorso poi per i posti gratuiti di detta fondazione Ghislieri stabiliti nel R. collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco Marengo, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia (legge 21 febbraio 1859).

Le prove di concorso pei candidati provenienti dagli Istituti tecnici versano, sia in iscritto come a voce, secondo le disposizioni ministeriali 12 maggio 1877:

1. Sulla letteratura italiana.
2. Sulla storia.
3. Sulla matematica.
4. Sulla fisica in conformità dei numeri I, IV, V e VII dei relativi programmi annessi al decreto reale 3 novembre 1876.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 17 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759, 9

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 30

Vento a mezzodì . . . . . Nord debolissimo.

Cielo a mezzodì . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 33°, 1, minimo = 17°, 8,

17 luglio 1890.

Europa pressione piuttosto irregolare, non molto diversa 760 mill. Germania settentrionale 765; Atene 755.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; venti qua là forti quarto quadrante Sud Adriatico. Temperatura aumentata e l alta specialmente Nord. Stamane cielo sereno, maestro fresco forte penisola salentina, venti deboli, calma altrove. Barometro 759 Canale Otranto, 762 Nordovest ed in Sardegna. Mare agitato Brindisi.

Probabilità: ancora venti freschi settentrionali basso Adriatico, deboli vari altrove; cielo sereno; temperatura elevata.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 17 luglio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,35.

VERGA C., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

VERGA C., segretario, legge un elenco di omaggi.

PRESIDENTE dà lettura di una lettera del presidente del Comitato di Firenze per il monumento a Vittorio Emanuele che sarà inaugurato in quella città il 20 settembre prossimo. Il detto Comitato per mezzo del suo presidente, on. Ubaldino Peruzzi, prega il Senato ad intervenire alla detta solennità che sarà anche onorata dalla presenza di S. M. il Re.

La lettera serve di invito a tutti i signori senatori, però il presidente crede che sarà il caso di nominare anche un'apposita rappresentanza del Senato e propone che essa si componga dei signori senatori nativi della provincia di Firenze e sia presieduta dall'onorevole vice presidente Tabarrini.

Tale proposta è, senza osservazioni, approvata.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 152).

CORSI L., segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

CANNIZZARO prende la parola colla speranza di provocare delle dichiarazioni soddisfacenti dal Governo circa la necessità di dotare l'università di Roma dei necessari istituti di scienze sperimentali.

Invoca precedenti parlamentari e scientifici a suffragio della sua opinione.

Ricorda il programma pel concorso relativo ai progetti degli istituti sperimentali.

Ora che il Governo prende nelle sue mani il compimento delle opere contemplate nella convenzione del 1880, la speranza rinasce.

Cita ciò che fu fatto a Parigi e a Strasburgo.

Spera perchè sa che l'on. Crispi espresse già in argomento le più lusinghiere idee.

PIERANTONI parlerà nell'interesse di tutta la università romana.

Con questa legge non sarà chiusa la serie dei sacrifizi che la nazione dovrà far per l'incremento di Roma: egli questi sacrifizi comprende e li voterà volentieri.

Accenna alle grandi civiltà di Gerusalemme, di Atene e di Roma.

Elogia Quintino Sella che volle Roma scientificamente forte per combattere coi mezzi più forti i nostri nemici.

Riconosce il grande vantaggio degli studi sperimentali; ma l'arte, la politica e il diritto saranno sempre gli studi che, per la sua tradizione, Roma deve seguire.

Nel concetto del Governo v'era l'idea che, prossimi al palazzo detto delle scienze vi sono terreni che, venduti, avrebbero dato tale somma da far ben più che i musei. Ma ora l'occasione è perduta.

Dimostra l'estensione degli obblighi portati dal 1° comma dell'art. 1 del progetto che si discute.

Domanda al Governo che cosa si farà di quegli immensi terreni che stanno presso l'Accademia delle scienze: meglio approfittare di essi che procedere a nuove espropriazioni e sparpagliare qua e là i locali scientifici con grave scapito della opportunità di studiare.

Vorrebbe che il palazzo della Sapienza fosse aumentato di spazio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Le relazioni ministeriali e dell'Ufficio centrale che accompagnano i progetto danno la ragione di esse.

Rammenta come la legge del 1880-81 all'articolo 3 enumeri gli edifizi scientifici da costruirsi in Roma a spese del Governo.

Questi sono particolarmente: il palazzo della Accademia delle scienze ed in esso i musei e gli istituti sperimentali, ed il Policlinico.

Il Governo si è sempre adoperato al fine di dare esecuzione alla legge. Ma si intende bene che ciò che è avvenuto ed avverrà nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Qualunque Ministero non può che intendere e volere applicare la legge in questo senso ed il più ampiamente possibile.

Non è esatto che la costruzione del Policlinico sia rimasta alla prima pietra. Essa ha proceduto e procede con alacrità, sempre inteso nei limiti consentiti dal bilancio.

Il Senato, anche dalla lettura degli articoli della legge vedrà i grandi benefizi che per essa verranno alla capitale.

Crede che per mezzo di essa si potrà menare a compimento la trasformazione edilizia di Roma.

Lo Stato costruirà gli edifizi governativi fissati dalle leggi precedenti; continuerà la somministrazione dei 2 milioni e 1/2 annui oltre l'epoca fissata; concorrerà alla costruzione delle grandi strade e costruirà due ponti; riordinerà il servizio ospitaliero riunendo il Policlinico all'ospedale di Santo Spirito, provvedendo in modo degno della capitale alla cura dei malati.

Lo Stato ha volto il pensiero anche alla beneficenza e spera che, coi profitti che si ritrarranno dai beni degli istituti accennati all'articolo 11, si potrà migliorare la beneficenza in proporzioni dei tempi moderni.

Spera che il concorso patriottico della cittadinanza ed il nuovo Consiglio comunale aiuteranno ad agevolare la soluzione del grande problema della capitale.

Non gli riesce di vedere il futuro a tinte così oscure come l'onorevole Pierantoni, ed esprime la speranza che dopo l'applicazione dell'odierno progetto di legge non si rinnoverà più il caso di dover ricorrere al Parlamento per i bisogni della capitale.

PIERANTONI si duole che l'on. Crispi abbia dato cattiva interpretazione alle sue parole.

Se l'on. Crispi farà il miracolo di dare opera completa al risorgimento edilizio di Roma, sarà vieppiù benemerito della patria.

Egli citò il Policlinico per esempio; ma è innegabile che i lavori furono ripresi solo quando la questione operaia si rifece viva.

Raccomanda che una volta che vi è nel progetto la disposizione dell'art. 4. il ministro non dimentichi di utilizzare i giardini del palazzo Corsini.

CANNIZZARO ringrazia il presidente del Consiglio, e non ostante le riserve fatte da lui, ha fede che il Governo non tarderà di troppo a realizzare le promesse fatte.

DURANTE. Non è conforme al vero che le opere del Policlinico siano state solo riprese quando rincrudì l'agitazione operaia.

Se non si fondò più presto l'istituto fu perchè i progetti di esecuzione costarono grande tempo e molti studi.

Giunti alla fondazione si procedette con una alacrità straordinaria.

PIERANTONI ringrazia l'onor. Durante: ripete che citò il Policlinico come esempio e che le parole dell'onor. Durante danno ragione alla sua tesi.

BRIOSCHI, relatore, non entrerà in molti particolari visto che la discussione generale fu assai ristretta.

Esprime la sua opinione sugli argomenti dei quali trattarono gli onorevoli preopinanti.

L'orto botanico sarà uno dei più grandi di Europa.

A ragione si lagnano i professori dell'università di Roma; ad essi si devolvano i primi mezzi di cui potrà disporre il Governo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Apre la discussione dei singoli articoli.

GADDA sull'art. 1 chiede uno schiarimento sulla convenzione fra il comune di Roma e il Governo

Quella convenzione diceva che il comune, man mano che consegnava le nuove costruzioni, acquistava gli antichi edifizi abbandonati.

Colla presente legge li acquisterà ancora? Importa saperlo, perchè ciò interessa la finanza pubblica.

Inoltre che cosa significano le parole del capoverso dell'art. 1 *prezzo ricavato*?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. L'art. 1 ritiene fermi i contratti dell'80 e dell'83, ma ben inteso fino al punto in cui gli obblighi delle parti ebbero esecuzione.

Oggi lo Stato assume esso il compimento delle opere della convenzione del 1883, la somma spesa dal comune è al disotto di 30 milioni quindi gli edifizi abbandonati restano allo Stato come di giustizia.

Il comune è scaricato d'un obbligo, perde pertanto il diritto che di quest'obbligo era il corrispettivo.

GADDA è lieto di questo schiarimento: attende una parola anche per l'altra domanda fatta.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, spiega come le parole *prezzo ricavato* siano chiarite dal 1° comma dell'art. 1.

GIOLITTI, ministro del tesoro, osserva che la stessa questione mossa dall'on. Gadda fu mossa anche nell'altra Camera.

Ivi alla detta domanda fu risposto che naturalmente le parole *prezzo ricavato* si riferiscono al futuro, all'epoca cioè nella quale avrà luogo l'acquisto.

PRESIDENTE osserva che si voleva dire in sostanza *prezzo che sarà ricavato*.

Gli articoli 1 a 5 sono approvati.

GADDA, sull'art. 6, chiede su che si può fondare la speranza di ottenere 14 milioni di lire dal dazio consumo: fino ad ora non si raggiunse mai tale somma, nè vi sono probabilità d'incremento.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze. L'Amministrazione confida che lo Stato potrà trarre dal dazio consumo un cespite maggiore

E ciò per varie ragioni: perchè ora il personale è insufficiente ed ha bisogno di essere riordinato e deve forse essere modificata la cinta — perchè la popolazione di Roma va crescendo con una forte media — il dazio consumo fu, tranne nell'anno di crisi in aumento.

Il dazio consumo potrà crescere da 600 a 700 mila lire annue.

GADDA prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro

BRIOSCHI, relatore, dice di credere coll'onorevole Gadda che la cifra di 14 milioni sia eccessiva, tanto più che in questi ultimi anni il prodotto del dazio comunale è stato piuttosto in diminuzione.

La cifra vera da stabilirsi qui sarebbe stata di 12 milioni e mezzo.

Ad ogni modo, siccome qui il concetto informativo è quello di un beneficio di fare alla capitale, così può accettarsi anche la maggiore cifra.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, è dolente di non aver qui la statistica del dazio consumo di Roma.

L'incremento medio per 4 anni fu di 800,000 lire all'anno; calcolarne ora 600,000 è formulare una cifra non esagerata.

BRIOSCHI, relatore, accetta le dichiarazioni del Ministero, ma è persuaso che per giungere a 14 milioni non ci vuol poca cosa.

Si aumentano 2 milioni e mezzo.

Accetta la cifra, ma la spiega nella sua vera entità.

Gli articoli 6 a 10 sono approvati.

BRIOSCHI, relatore, sull'art. 10 — che autorizza il Governo a proporre nuovi provvedimenti qualora il comune di Roma non sia in grado di compiere le opere del piano edilizio regolatore. — pone a raffronto questo articolo con quello corrispondente del progetto ministeriale e chiede schiarimenti al ministro del tesoro sulla portata dell'articolo 10.

GIOLITTI, ministro del tesoro, afferma che l'art. 10 non impone alcun obbligo al Governo, ma solo gli dà facoltà di fare, in sede di bilancio, anticipazioni al comune di Roma.

È anche da osservare che il periodo nel quale il piano regolatore dovrà essere eseguito viene con questa legge prolungato.

In ogni modo è evidente che, per ogni deliberazione inerente a questa materia, dovrà intervenire il voto del Parlamento.

Pertanto non v'è proprio di che allarmarsi delle disposizioni dello art. 10.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 10 che è approvato.

CAVALLINI sull'art. 11 parla relativamente all'indemaniamento dei beni delle confraternite, confratrie, congreghe e congregazioni romane.

Il progetto attuale, che forse non soddisfa nessuno e probabilmente neanche il Governo, si impone come una necessità.

Ricorda anzitutto i dubbi posti innanzi dalla relazione dell'Ufficio centrale.

Gli enti di cui tratta l'art. 11 avranno degli oneri di culto. Di questi oneri non si parla.

Che cosa ne sarà? li regolerà la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Non è vero che il Governo non sappia le spese che si assume.

Le spese per le due strade e per i due ponti sono fissate. Così si sanno le spese annuali per i lavori del Tevere.

Quanto alla beneficenza, non bisogna guardare soltanto al reddito degli istituti di cui all'art 11, ma anche alle spese che dovremo sopportare.

C'è anche da fare assegnamento sulla somma annua che va a ricadere a beneficio del comune per effetto della legge di soppressione delle corporazioni religiose.

Osserva inoltre che vi sono spese che il comune faceva a titolo di beneficenza che potranno sopprimersi ed altre che potranno ridursi.

Per ultimo osserva che il rimborso delle somme che lo Stato anticiperà a questo titolo è assolutamente assicurato.

CAVALLINI osserva che stando ai termini letterali dell'articolo 11, alcuni dei propositi espressi dal ministro non potranno aver la loro esecuzione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non trova che l'articolo dia luogo ad equivoci

Spiega la seconda parte del primo comma dell'art. 11.

BRIOSCHI relatore, dice che le confraternite di cui parla l'art. 11 hanno un reddito di un milione e 400 lire.

La ingente somma di L. 1,600,000 inscritta nel preventivo 1889-90 a scopo di beneficenza non potrebbe ridursi entro limiti meno discosti dalla corrispondente spesa in altre città del Regno?

Le cifre principali delle quali componesi quella somma sono sufficienti a dimostrare che la beneficenza municipale in Roma si estende a quella che in altre città è, in tutto o in parte, opera caritatevole di privati.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, osserva che dalle cifre addotte si deve essere rassicurati.

DURANTE assicura che l'indemaniamento dei beni degli enti dei quali parla l'art 11 gioverà moltissimo ad alleggerire il bilancio del comune.

Ciò sporle per la beneficenza ospitaliera.

PRESIDENTE pone ai voti l'art 11 che è approvato.

GADDA sull'art. 12 - relativo alla costituzione di un apposito ufficio tecnico amministrativo - dice che avrebbe desiderato che questo articolo avesse dato una facoltà al Governo, non imposto un obbligo. Vorrebbe che a questo ufficio si adibissero impiegati governativi e non nuovi impiegati e ciò sia per non eternare l'ufficio, sia per non sconfortare gl'impiegati governativi.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, preferisce la dizione precettiva dell'art. 12.

Assicura che l'ufficio nuovo sarà costituito col solo personale già esistente.

GADDA prende atto e ringrazia.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 12 che è approvato.

Si approvano successivamente gli articoli 13 e seguenti fino al 18.

BRIOSCHI, relatore, sull'art 18 spiega come da questo disegno di legge il bilancio del comune avrà un alleggerimento di 4 milioni e 400 mila lire.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, conviene nella cifra esposta dall'on. Brioschi.

Il nuovo Consiglio comunale deve fare le economie necessarie e porre le imposte occorrenti.

Spera che il Consiglio comunale di Roma farà l'ufficio suo: se vi mancherà, non mettendo il bilancio in pareggio, allora bisognerà tornare in Parlamento.

Contro il Governo fu fatta una lotta ingiusta: il progetto dà al comune di Roma tutto il bene che l'Italia può fare per esso.

Il progetto ministeriale aveva norme all'art. 11 che l'oratore reputava salutari: l'oratore cedette per esigenze del Parlamento.

Ma certo l'art. 11 del progetto ministeriale scioglieva le difficoltà: il Governo esaminava il bilancio di Roma e poteva imporre economie e metter imposte, salvo a renderne conto al Parlamento.

L'oratore aveva proposto di dare queste facoltà all'autorità tutoria.

Dalle transazioni avvenute, all'art. 11 è sostituito l'art. 18 che lascia sperare che il comune, se non altro, farà il suo dovere.

PRESIDENTE dichiara che, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato con avviso al domicilio.

Voto di ringraziamento al presidente.

CAVALLINI, interprete dei sentimenti del Senato e prima che esso si proroghi, per incarico datogli anche da alcuni colleghi propone un voto di ringraziamento all'onorevolissimo presidente del Senato che con tanta imparzialità ed efficacia diresse fino ad oggi i lavori dell'Assemblea.

Aggiunge le più vive felicitazioni per la ricuperata sua salute e fa voti più calorosi perchè egli possa conservarsi lungamente per il bene del Re e della patria. (Bene, benissimo).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, dice che il Governo fa sue le congratulazioni e gli auguri del senatore Cavallini.

Aggiungerà da parte sua che nessuno più di lui e dei suoi colleghi si crede in debito di ringraziare l'illustrissimo presidente per la assiduità costante e cordiale da lui dimostrata.

Il Senato ed il Governo non solo ebbero in lui un magistrato che seppe presiedere con imparzialità le discussioni, ma anche un cordialissimo amico verso il quale tutti hanno il dovere di stima ed affetto. (Benissimo. applausi).

PRESIDENTE ringrazia il signor senatore Cavallini, il presidente del Consiglio ed i signori senatori tutti, il primo per la proposta da esso fatta, e il Senato per il consenso che ha dato alla medesima.

Dichiara di non aver fatto che il suo dovere, e in questa nuova testimonianza di affetto che gli dà il Senato vede una prova di quella benevolenza che dal primo giorno in cui apparteane a quest'altissimo Corpo, prima ancora di essere elevato al grand'onore di presiederlo, tutti gli manifestarono.

Non ascrive dunque a suo merito, ma alla bontà dei signori senatori il voto che essi gli manifestano.

Nessun merito sarebbe pari ai doveri dell'altissimo posto che egli occupa per favore del Re.

Conserverà questa testimonianza fra i più cari e grati ricordi della sua vita.

Chiede perdono se pel povero ingegno non in tutto corrispose alle esigenze dell'altissimo posto.

Si protesta felice se nel servire il Re e la patria con lealtà, con affetto antico e devoto, meriterà sempre l'approvazione del Senato. (Applausi unanimi e prolungati).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati ieri e di quello approvato oggi:

Provvedimenti per la città di Roma:

Votanti	78
Favorevoli . . .	55
Contrari	23

(Il Senato approva).

Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (Serie 2ª), relative alla verificazione periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici:

Votanti	78
Favorevoli . . .	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tariffa consolare:

Votanti	77
Favorevoli . . .	70
Contrari	7

(Il Senato approva).

Concorsi a sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889:

Votanti	78
Favorevoli . . .	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazione d'assegni per le opere stradali ed idrauliche

Votanti	78
Favorevoli . . .	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Modificazione d'assegni per opere ferroviarie:

Votanti	78
Favorevoli . . .	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

Riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia:

Votanti	78
Favorevoli . . .	66
Contrari	12

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 5 e 35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 16 — Il *Figaro* pubblica una lettera di Hassan, farmacista e compagno di Emin pascià, che smentisce tutto ciò che lo concerne nel libro di Stanley.

La lettera è in data di Alessandria d'Egitto 8 luglio.

NEW-YORK, 10 — È scoppiato un incendio in un locale ove si custodiscono oggetti di valore a Minneapolis. I danni sono valutati ad un milione di dollari.

Un treno merci contenente sedici tonnellate di polvere, saltò in aria presso la stazione di King Willes (Ohio) cagionando l'esplosione di una fabbrica di cartucce.

Vi furono 10 morti e 30 feriti.

MADRID, 16 — Nella provincia di Valenza furono denunciati ieri 10 casi di cholera e 10 decessi.

BUENOS-AYRES, 16. — Fu pubblicato un decreto che autorizza la emissione di centomila dollari in biglietti per pagare le *Cedulas*.

LONDRA, 17. — Il *Daily Chronicle* ha da Berlino, che un decreto imperiale accorda all'importazioni dal Marocco la clausola della nazione più favorita.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	luglio 90	—	—		— —	94,55 94,70		— —	ex coup. L. 2,17
» 2ª »		—	—	94,45 94,40	94 42 1/2			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			61 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			90 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 —	
» Rothschild	giug. 90	—	—		— —			93 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	[illegible]		— —			468 — 1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 90	[illegible]	[illegible]		— —			440 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1 aprile 90	[illegible]	[illegible]		— —			464 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			471 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			490 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	[illegible]		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	[illegible]		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	luglio 90	500	500		— —			702 — 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			566 — 3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	[illegible]		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis	1 aprile 90	500	[illegible]		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	[illegible]	[illegible]		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 90	[illegible]	[illegible]		— —			1780 —	
» » Romana	luglio 90	1000	1000		— —			1055 — 4	
» » Generale	»	500	250		— —	476 1/2 475 471 1/2		— — 5	
» » di Roma	»	500	250		— —			675 — 6	
» » Tiberina	1 genn. 89	[illegible]	[illegible]		— —			75 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			480 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			473 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			592 — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 aprile 90	500	500		— —			801 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	[illegible]		— —			— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1065 — 8	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 90	500	[illegible]		— —			265 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	470 69 1/2 69 68 1/2		— — 9	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			250 » 10	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genn. 90	500	500		— —			195 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			155 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			33 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			368 11	
» » Metallurgica Italiana	»	500	[illegible]		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 »	
» » del Caoutchouc		100	100		— —			190 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	[illegible]		— —			220 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	luglio 90	500	500		— —			288 » 12	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			475 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	[illegible]		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II.	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	[illegible]		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

16 luglio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . . L. 94 337
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 217
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 59 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . . . » 57 957

V. TROCCHI, *Presidente*.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nominali
3	Francia	90 giorni	»	»	100 20
	Parigi	Chèques	— —	— —	101 —
4	Londra	90 giorni	»	»	25 26
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco LATTES D. SALVADOR

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	96 80	Az. Banca di Roma	655 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	270 —
» 3 0/0	61 —	» » Tiberina	75 —	» » Tramway Omnib.	155 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Comm.	478 —	» » Fondiar. Italiana	35 —
Prestito Rothschild 5 0/0	92 50	» » » » (certif. provv.)	480 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	440 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	225 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» Soc. Cred. Mobiliare	625 —	» » Navigazione Generale Italiana	370 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	220 —	» » Metall. Italiana	240 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	500 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	950 —	» della Piccola Borsa	245 —
Az. Ferr. Meridionali	730 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	— —	» » Fondiar. Incendi	90 —
» » Mediterranee	580 —	» » Acqua Marcia	1170 —	» » » Vita	235 —
» » » (certificati provv.)	570 —	» » per condotte di acqua	272 —	» » Caoutchouc	195 —
» Banca Nazionale	1790 —	» » Generale per la Illuminazione	210 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	478 —
» » Romana	1090 —	» » Immobiliare	530 —	» Soc. Immob. 4 0/0	201 —
» » Generale	498 —			» » Ferroviarie	295 —